

# **STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE OPERA PIA CASA DELLA PROVVIDENZA**

## **ART. 1**

### **Denominazione**

Si dà atto che è istituita in Cremona, ai sensi e per gli effetti delle Legge Regionale della Lombardia n. 1 del 13 febbraio 2003, una Fondazione di diritto privato denominata Opera Pia CASA DELLA PROVVIDENZA ONLUS, derivante per trasformazione dall'Opera Pia aperta e diretta sin dal 1835 dal Sacerdote Canonico Stefano MEZZADRI:-----

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opererà quale gestore diretta di Studi Medico-Ambulatoriali, utilizzando nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione diretta al pubblico, a privati, Enti, Istituzioni, l'acronimo di ONLUS ( Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ).-----

## **ART. 2**

### **Sede della Fondazione**

La sede della Fondazione è nella città di Cremona attualmente nella Casa di Via Gerolamo da Cremona al civico numero 39.-----

## **ART. 3**

### **Scopi Istituzionali**

Scopo della Fondazione è l'assistenza sanitaria, socio sanitaria e sociale e la gestione diretta o l'affittanza a Terzi, di Studi Medico-Ambulatoriali.-----

La gestione diretta di tali servizi comporta la gratuità di tutte le prestazioni effettuate a favore degli Utenti che vi faranno ricorso, salvo il rimborso od il concorso delle spese vive sostenute, correlate alla prestazione nella misura che il Consiglio di Amministrazione andrà a deliberare, con particolare preferenza per gli anziani e per i soggetti fisicamente svantaggiati.-----

Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, per talune branche mediche specialistiche, minime rette da porre a carico degli utenti, mantenendo del tutto gratuite le prestazioni ambulatoriali, di medicina generale, internistica e cardiologia.-----

Ove le attività venissero affidate in gestione, o promosse o condotte direttamente ed autonomamente da Terzi, esse dovranno svolgersi nei locali dell'immobile di proprietà della Fondazione che li concederà in locazione all'Ente Gestore ( Pubblico e/o Privato ) a canone stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base alla normativa vigente in materia di locazioni.-----

La Fondazione si propone, inoltre di perseguire, oltre alla sanitaria e socio sanitaria, finalità benefiche a favore di soggetti svantaggiati, disabili, anziani e la promozione umana ed il servizio verso l'area del disagio in genere, con particolare riguardo a quello minorile e della terza età, di quello derivante da situazioni di svantaggio fisico e psichico nonché della devianza e dell'emarginazione.-----

La Fondazione si prefigge di perseguire, inoltre, attività formative, corsi di addestramento professionale, servizi educativi e socio assistenziali che saranno, di volta in volta, individuati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima.-----

Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà deliberare di concedere ad altro titolo ( uso, comodato, ecc.) l'immobile o parte di esso.-----

L'immobile, o frazioni di esso che risultassero disimpegnati, potranno essere concessi in semplice locazione, preferibilmente ad Enti o Privati operanti nel settore dell'assistenza, del sociale e dell'insegnamento in genere o comunque in altre attività ritenute lecite dall'ordinamento italiano.--- Sono, in ogni caso, prioritarie e fatte salve le finalità della Fondazione.-----  
L' Istituzione esaurisce le proprie attività statutarie nell'ambito della Città di Cremona e Provincia.-----  
E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle summenzionate.-----

#### **ART. 4** **Patrimonio e risorse**

I mezzi di cui è provveduta la Fondazione a tutt'oggi sono costituiti dall'immobile di proprietà ove la Fondazione ha Sede, dagli introiti delle attività esercitate sia direttamente che indirettamente, da lasciti, donazioni ed offerte comunque pervenuti, canoni di locazione, e dagli eventuali proventi provenienti dalle persone paganti ammesse a fruire dei servizi gestiti.-----

#### **ART. 5** **Organi**

Organi della Fondazione sono :-----  
Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente.-----  
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri designati come segue :-----  
2 Consiglieri da S.E. il Vescovo della Diocesi di Cremona;-----  
1 Consigliere dall'Amministrazione Provinciale di Cremona;-----  
1 Consigliere dall'Amministrazione Comunale di Cremona;-----  
1 Consigliere dalla Prefettura di Cremona.-----  
Gli Enti Pubblici, Comune Prefettura e Provincia, dovranno indicare Candidati non dipendenti dai medesimi o aventi, comunque, rapporti di collaborazione o altro con le dette Amministrazioni.-----  
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di cooptare ulteriori due membri da designarsi dal Vescovo di Cremona.-----  
I Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.-----  
Il triennio avrà decorrenza dalla data di insediamento di ciascun Consigliere.-----  
Il Consiglio attualmente in carica andrà a scadere con il 16 febbraio 2008..-----

#### **ART. 6** **Nomina del Presidente e del Vice-Presidente**

Il Consiglio, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti - purchè non inferiori a tre o a quattro, secondo le ipotesi previste dal successivo art. 9, elegge il Presidente il quale rappresenta la Fondazione di fronte ai Terzi ed in giudizio.-----  
Il Presidente dura in carica per un triennio, decorrente dalla data del suo insediamento, ed è rieleggibile.-----  
Nomina altresì, con le medesime modalità, un Vice-Presidente il quale eserciterà le funzioni proprie del Presidente nel caso di sua assenza od impedimento per qualsiasi causa o ragione.-----  
Tutti i Consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, svolgono i loro compiti a titolo del tutto gratuito.-----  
Saranno rimborsate le sole spese vive sostenute in occasione di trasferte, trasferimenti, o altre correlate a particolari incarichi, dietro presentazione di documentazione giustificativa.-----

**ART. 7**  
**Segretario**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, a suo insindacabile parere una persona, anche al di fuori del Consiglio stesso, per lo svolgimento dei compiti di Segreteria.-----  
Essa parteciperà alle riunioni Consiliari e redigerà i relativi verbali e le delibere assunte dal Consiglio, mantenendo i dovuti rapporti con gli Enti o Persone, Pubblici e Privati.-----  
Il servizio di Segreteria, se reso da persona esterna al Consiglio, deve essere svolto senza vincoli di subordinazione ed in piena autonomia, senza l'osservanza di un orario di lavoro e senza vincoli gerarchici estraniando la comminazione di sanzioni disciplinari.-----

**ART. 8**  
**Tesoreria e Contabilità**

La gestione finanziaria della Fondazione sarà tenuta, possibilmente, da un Membro del Consiglio di Amministrazione che avrà, inoltre, il compito di provvedere alla elaborazione della contabilità secondo le norme vigenti e quelle che eventualmente interverranno, e provvederà alla redazione del bilancio annuale-----

**ART. 9**  
**Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, ma non necessariamente, una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.-----  
E' convocato obbligatoriamente nei termini di legge e comunque non oltre il giorno 30 del mese di aprile di ciascun anno per l' approvazione del bilancio consuntivo annuale.-----  
Le convocazioni potranno avvenire, oltre che per posta raccomandata, anche per il tramite di sistemi informatici ( e-mail, fax ) e per telefono purchè effettuati con almeno un giorno di anticipo.-----  
Potrà, inoltre, riunirsi in ogni momento su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri.-----  
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si ritengono valide con la presenza di almeno quattro Membri se i componenti dell'Organismo sono sette, ovvero tre membri se composto da cinque Consiglieri.-----  
Le deliberazioni sono tenute per legalmente valide se assunte a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.-----

**ART. 10**  
**Esercizio e Bilancio**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.-----  
Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve approvare il bilancio consuntivo dell' esercizio precedente.-----  
Gli utili e gli avanzi di gestione, accantonato il 20% (ventipercento) per le riserve ordinarie, devono essere impiegati per la realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione, nonché di quelli connessi, oppure accessori o strumentali, con particolare riguardo all'acquisto e/o rinnovamento di attrezzature medico/ambulatoriali e ad esse connesse-----  
E' vietata, durante la vita della Fondazione, la distribuzione, anche in modo indiretto del capitale, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.-----  
Potranno su delibera insindacabile assunta all'unanimità dei Consiglieri essere in parte destinati a favore di altre O.N.L.U.S. operanti nel campo medico, dell'assistenza a persone svantaggiate, anziani in situazioni di particolare disagio.-----

**ART. 11**  
**Regolamento**

Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla adozione di un Regolamento interno, adeguato alle innovative situazioni introdotte con il presente Statuto, con la normativa Nazionale e/o Regionale.-----

**ART. 12**  
**Estinzione**

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Potrà estinguersi, con delibera assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalla Legge e quando: -----

- a) - il Patrimonio sia divenuto insufficiente per la prosecuzione degli scopi Statutari;
- b) - per le altre cause previste dall'art.27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide se assunte con il voto favorevole di tutti i Consiglieri salva la facoltà di trasformazione di cui all'art. 28 del Codice Civile.-----

Nel caso di scioglimento, rendendosi necessaria la estinzione, il patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS, Enti od Istituzioni operanti nei settori della Sanità o Socio Sanitari, sentito l'Organo di controllo.-----

**ART. 13**  
**Clausole residuali**

- 1) - Per quanto non è stato qui espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla legislazione vigente per le Fondazioni.-----

- 2) - Le proposte di variazione, modifica ed integrazione del presente Statuto saranno deliberate, in qualsiasi momento, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza di voti.-----